

DEBITI COMPLESSIVI E NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI

si riportano, nella tabella sottostante, i dati relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016).

L'indicatore è calcolato considerando tutte le fatture non pagate con data di scadenza entro la data di riferimento.

DATA	IMPORTO COMPLESSIVO (*)	NUMERO CREDITORI (*)
31/12/2023	76.205,39	45
31/03/2024	83.135,59	61
30/06/2024		
30/09/2024		
31/12/2024		

(*) DATI PCC Piattaforma dei Crediti Commerciali

Dato aggiornato con la comunicazione dei debiti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. ⁽¹⁾⁽²⁾

⁽¹⁾ Comma sostituito dall' art. 8, comma 1, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e, successivamente, così modificato dall' art. 29, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

⁽²⁾ Vedi, anche, l' art. 8, comma 3-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e l' art. 9, D.P.C.M. 22 settembre 2014.